

Valido da luglio 2021

Statuto del fondo

Lo statuto del fondo per il fondo di investimento **AlpenBank Balanced Strategy**, fondo di comproprietà ai sensi della **Legge sui fondi di investimento del 2011 (InvFG) nella versione attualmente in vigore**, è stato approvato dall'organo di vigilanza sui mercati finanziari (FMA).

Il fondo di investimento è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) ed è gestito da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (di seguito "società di gestione") con sede a Linz.

Articolo 1 Quota di comproprietà

La quota di comproprietà è rappresentata da quote del fondo (certificati) a carattere di titoli immobiliari nominativi.

Le quote del fondo sono rappresentate in certificati di massa in funzione della classe di quota. Non è pertanto possibile conferire porzioni effettive.

Articolo 2 Banca depositaria

La banca depositaria incaricata per il fondo di investimento è Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Linz.

Gli organismi per i pagamenti per le quote del fondo sono la banca depositaria o altri organismi per i pagamenti citati nel prospetto.

Articolo 3 Strumenti e principi di investimento

I seguenti valori patrimoniali per il fondo di investimento devono essere selezionati ai sensi della legge sui fondi di investimento.

Il fondo di investimento investe in azioni e fondi azionari (massimo 60% del patrimonio del fondo) e in obbligazioni e fondi obbligazionari (massimo 75% del patrimonio del fondo), domestici ed esteri.

Il fondo viene gestito attivamente senza limitazioni legate al benchmark.

Per il patrimonio del fondo vengono acquistati i seguenti strumenti di investimento, nel quadro della descrizione data sopra.

Eventualmente possono essere acquisite quote di fondi d'investimento con restrizioni d'investimento diverse dalla descrizione sopra e da quelle indicate di seguito per gli strumenti d'investimento.

– Titoli mobiliari

I titoli mobiliari (inclusi i titoli con strumenti derivati integrati) possono essere acquisiti nella **misura consentita dalla legge**.

– Strumenti del mercato monetario

Gli strumenti del mercato monetario possono essere acquistati **fino al 49%** del patrimonio del fondo.

– Titoli mobiliari e strumenti del mercato monetario

L'acquisizione di titoli mobiliari o di strumenti del mercato monetario non interamente liberati e dei diritti di opzione derivanti da tali strumenti o di altri strumenti finanziari non interamente liberati è consentita **fino al 10%** del patrimonio del fondo.

I titoli e gli strumenti del mercato monetario possono essere acquisiti se rispettano i criteri riguardanti la quotazione o la negoziazione su un mercato regolamentato o una borsa valori ai sensi della legge sui fondi di investimento.

I titoli e gli strumenti del mercato monetario che non soddisfano i criteri indicati nel paragrafo precedente, possono essere acquistati complessivamente **fino al 10%** del patrimonio del fondo.

– Quote in fondi di investimento

Le quote in fondi di investimento (OICVM, OICR) possono essere acquisite **singolarmente fino al 20%** del patrimonio del fondo e **complessivamente nella misura consentita dalla legge**, salvo che tali OICVM o OICR non investano a loro volta più del **10%** del patrimonio del fondo in quote di altri fondi di investimento.

Le quote in OICR possono essere acquistate **complessivamente fino al 30%** del patrimonio del fondo.

– Strumenti derivati

Gli strumenti derivati possono essere impiegati nell'ambito della strategia di investimento **fino al 49 %** del patrimonio del fondo e come copertura.

– **Metodo(i) di misurazione del rischio del fondo di investimento**

Il fondo di investimento utilizza il seguente metodo di misurazione del rischio:

Approccio basato sugli impegni:

Il valore dell'impegno viene rilevato ai sensi del capitolo 3 della 4^a ordinanza in materia di valutazione del rischio e registrazione di strumenti derivati nella versione attualmente in vigore.

Il rischio complessivo degli strumenti derivati non detenuti ai fini di copertura, non può superare il **100%** del valore netto complessivo del patrimonio del fondo.

– **Depositi a vista e depositi con preavviso**

I depositi a vista e i depositi con preavviso con una durata non superiore a 12 mesi possono essere mantenuti **fino al 49%** del patrimonio del fondo.

Non è previsto alcun saldo bancario minimo.

– **Crediti temporanei**

La società di gestione può contrarre crediti temporanei per conto del fondo di investimento per un **ammontare fino al 10%** del patrimonio del fondo.

– **Operazioni pronti contro termine**

Le operazioni pronti contro termine possono essere impiegate **fino al 100%** del patrimonio del fondo.

– **Prestiti di titoli**

Le operazioni di prestito di titoli possono essere impiegate **fino al 30%** del patrimonio del fondo.

L'acquisto di strumenti di investimento è consentito solo in modo unificato per l'intero fondo di investimento, e non per una singola classe di quote o un gruppo di classi di quote.

Questo tuttavia non vale per le operazioni di copertura del rischio valutario, che possono essere concluse anche esclusivamente a vantaggio di una singola classe di quote. I costi e i ricavi derivanti da un'operazione di copertura del rischio valutario vengono attribuiti esclusivamente alla classe di quote relativa.

Articolo 4 Modalità di emissione e riscatto

Il valore delle quote è denominato in EUR o nella valuta della classe di quote.

Il momento del calcolo del valore della quota coincide con il momento di valutazione del prezzo di emissione e di riscatto.

– **Emissione e sovrapprezzo di emissione**

Il calcolo del prezzo di emissione ovvero l'emissione avviene nei giorni lavorativi austriaci (eccetto venerdì santo e la vigilia di capodanno).

Il prezzo di emissione deriva dal valore della quota al lordo di un ricarico per quota pari **al massimo al 5,00%** a copertura dei costi di emissione della società di gestione, con arrotondamento commerciale a due cifre decimali.

Fondamentalmente l'emissione delle quote non è limitata, tuttavia la società di gestione si riserva di cessare l'emissione di quote del fondo temporaneamente o definitivamente.

Resta a discrezione della società di gestione valutare la ripartizione del sovrapprezzo di emissione.

– **Riscatto e commissione di riscatto**

Il calcolo del prezzo di riscatto o del riscatto ovvero l'emissione avviene nei giorni lavorativi austriaci (eccetto venerdì santo e la vigilia di capodanno).

Il prezzo di riscatto deriva dal valore della quota. Non viene riscossa alcuna commissione di riscatto.

A richiesta di un titolare di quote, la sua quota nel fondo di investimento deve essergli ripagata al prezzo di riscatto contestualmente alla restituzione delle quote del fondo.

Articolo 5 Esercizio

L'esercizio del fondo di investimento è il periodo dal **1 agosto** al **31 luglio**.

Articolo 6 Classi di quote e destinazione dei proventi

Per il fondo di investimento possono essere emesse sia quote di distribuzione e/o quote di capitalizzazione con trattenuta per l'imposta sul reddito da capitale che quote di capitalizzazione senza trattenuta per l'imposta sul reddito da capitale.

Per questo fondo di investimento possono essere emesse diverse classi di quote. La composizione della classe di quote nonché l'emissione di quote di una classe è a discrezione della società di gestione.

– Destinazione dei proventi delle quote di distribuzione (quote a distribuzione)

Dopo aver coperto i costi, i proventi realizzati nel corso dell'esercizio (interessi e dividendi) possono essere distribuiti a discrezione della società di gestione. La distribuzione può avvenire tenendo in considerazione gli interessi dei titolari di quote. Anche la distribuzione dei proventi derivati dalla cessione di valori patrimoniali del fondo di investimento, inclusi i diritti di opzione, è a discrezione della società di gestione. Sono consentite la distribuzione dalla consistenza del fondo e distribuzioni intermedie. A seguito di distribuzioni, il patrimonio del fondo non può in nessun caso registrare un valore inferiore al valore minimo per un recesso indicato nella legge. Gli importi devono essere distribuiti ai titolari delle quote di distribuzione a partire dal **15 ottobre** dell'esercizio successivo, il resto viene portato a nuovo.

In ogni caso a partire dal **15 ottobre** deve avvenire il pagamento dell'importo rilevato ai sensi della legge sui fondi di investimento che deve essere eventualmente utilizzato a copertura di un obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito da capitale spettante alle presunte distribuzioni delle quote del fondo, salvo che la società di gestione garantisca, fornendo le relative prove degli organismi depositari, che le quote del fondo al momento del pagamento siano detenute solo da titolari di quote non soggetti alle imposte nazionali sul reddito o sulle società, o per i quali valgano le condizioni per l'esenzione ai sensi dell'art. 94 della legge sull'imposta sul reddito o per l'esenzione dall'imposta sul reddito da capitale.

– Destinazione dei proventi delle quote di capitalizzazione con trattenuta per l'imposta sul reddito da capitale (quote ad accumulo)

Dopo aver coperto i costi, i proventi realizzati nel corso dell'esercizio non vengono distribuiti. In caso di quote di capitalizzazione a partire dal **15 ottobre** deve avvenire il pagamento dell'importo rilevato ai sensi della legge sui fondi di investimento che deve essere eventualmente utilizzato a copertura di un obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito da capitale spettante alle presunte distribuzioni delle quote del fondo, salvo che la società di gestione garantisca, fornendo le relative prove degli organismi depositari, che le quote del fondo al momento del pagamento siano detenute solo da titolari di quote non soggetti alle imposte nazionali sul reddito o sulle società, o per i quali valgano le condizioni per l'esenzione ai sensi dell'art. 94 della legge sull'imposta sul reddito o per l'esenzione dall'imposta sul reddito da capitale.

– Destinazione dei proventi delle quote di capitalizzazione senza trattenuta per l'imposta sul reddito da capitale (quote ad accumulo totale)

Dopo aver coperto i costi, i proventi realizzati nel corso dell'esercizio non vengono distribuiti. Non avviene alcun pagamento ai sensi della legge sui fondi di investimento. Il momento determinante per il mancato pagamento dell'imposta sul reddito da capitale per il risultato d'esercizio ai sensi della legge sui fondi di investimento è il **15 ottobre** dell'esercizio successivo. La società di gestione garantisce, fornendo le relative prove degli organismi depositari, che le quote del fondo al momento del pagamento sono detenute solo da titolari di quote non soggetti alle imposte nazionali sul reddito o sulle società, o per i quali valgano le condizioni per l'esenzione ai sensi della legge sull'imposta sul reddito prevista dall'art. 94 della legge sull'imposta sul reddito o per l'esenzione dall'imposta sul reddito da capitale.

Qualora non vengano soddisfatte tali condizioni al momento del pagamento, l'importo rilevato ai sensi della legge sui fondi di investimento deve essere pagato mediante nota di credito dell'istituto di credito depositante.

Articolo 7 Commissione di gestione, rimborso spese, commissione di liquidazione

Per la sua attività di gestione, la società di gestione riceve una retribuzione annuale non superiore all'**1,50 %** del patrimonio del fondo, calcolata in funzione dei valori a fine mese.

Resta a discrezione della società di gestione valutare la ripartizione della commissione di gestione.

La società di gestione ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dalla gestione.

I costi per l'introduzione di nuove classi di quote per il patrimonio separato esistente vengono fatti gravare sul prezzo per quota delle nuove classi di quote.

In caso di liquidazione del fondo di investimento, il liquidatore riceve una retribuzione pari allo **0,50%** del patrimonio del fondo.

Per ulteriori informazioni e spiegazioni su questo fondo d'investimento si rimanda al prospetto.

Nota

Elenco delle borse con negoziazione ufficiale e dei mercati organizzati

1. Borse con negoziazione ufficiale e mercati organizzati negli stati membri del SEE e borse in paesi europei fuori dai stati membri del SEE che sono parificati ai mercati organizzati

Ogni stato membro deve tenere un elenco dei mercati da lui approvati, che deve essere trasmesso agli altri stati membri e alla Commissione.

Ai sensi di tale disposizione, la Commissione è tenuta a pubblicare annualmente un elenco dei mercati regolamentati che le sono stati comunicati.

A causa della diminuzione delle barriere all'ingresso e della specializzazione dei segmenti di mercato, l'elenco dei "mercati regolamentati" ha subito consistenti modifiche. Pertanto, unitamente alla pubblicazione annuale di un elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione mette a disposizione una versione aggiornata sul proprio sito internet ufficiale.

1.1. L'elenco attualmente in vigore dei mercati regolamentati è disponibile all'indirizzo

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹²

1.2 Le seguenti borse devono essere ricondotte all'elenco dei mercati regolamentati:

- | | | |
|-------|-------------|--|
| 1.2.1 | Lussemburgo | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2 | Svizzera | SIX Swiss Exchange Ltd, BX Swiss AG ³ |

1.3. Mercati riconosciuti nel SEE ai sensi dell'art. 67, paragrafo 2 Z 2 della legge sui fondi di investimento:

Mercati nel SEE catalogati come mercati riconosciuti dalle relative autorità di vigilanza preposte.

2. Borse in paesi europei diversi dagli stati membri del SEE

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 2.1 | Bosnia Erzegovina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2 | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3 | Russia: | Moscow Exchange |
| 2.4 | Serbia: | Belgrado |
| 2.5 | Turchia: | Istanbul (ogg. Stock Market solo "National Market") |

3. Borse nei paesi extraeuropei

¹ Per aprire l'elenco, selezionare la restrizione a "Regulated market" nella colonna a sinistra sotto "Entity Type" e fare clic su "Search" (o su "Show table columns" e "Update"). Il link può essere modificato dall'ESMA.

² Non appena il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK) perderà il proprio status di stato membro del SEE a causa dell'uscita dall'UE, le borse/i mercati regolamentati situati in quel paese perderanno anche il loro status di borse/mercati regolamentati del SEE. Per questa eventualità, ricordiamo che le borse e i mercati regolamentati domiciliati in UK

Cboe Europe Equities Regulated Market - Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market - Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market - Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivati), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION e Gibraltar Stock Exchange

sono considerati borse valori o mercati regolamentati riconosciuti di un paese terzo ai sensi della Legge sui fondi di investimento (InvFG) 2011 o della Direttiva OICVM, come espressamente previsti nel presente Regolamento del Fondo.

³ A causa della scadenza dell'equivalenza borsistica per la Svizzera, fino a nuovo avviso SIX Swiss Exchange AG e BX Swiss AG saranno inserite al punto 2 "Borse in paesi europei al di fuori degli stati membri del SEE"

3.1	Australia:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2	Argentina:	Buenos Aires
3.3	Brasile:	Rio de Janeiro, San Paolo
3.4	Cile:	Santiago
3.5	Cina	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6	Hong Kong:	Hongkong Stock Exchange
3.7	India:	Mumbai
3.8	Indonesia:	Jakarta
3.9	Israele:	Tel Aviv
3.10	Giappone:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11	Canada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12	Colombia:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13	Corea:	Korea Exchange (Seul, Busan)
3.14	Malesia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Burhad
3.15	Messico:	Città del Messico
3.16	Nuova Zelanda:	Wellington, Auckland
3.17	Perù:	Bolsa de Valores de Lima
3.18	Filippine:	Philippine Stock Exchange
3.19	Singapore:	Singapur Stock Exchange
3.20	Sudafrica:	Johannesburg
3.21	Taiwan:	Taipei
3.22	Tailandia:	Bangkok
3.23	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24	Venezuela:	Caracas
3.25	Emirati Arabi Uniti:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Mercati organizzati in paesi diversi dagli stati membri della Unione europea

4.1	Giappone:	Over the Counter Market
4.2	Canada:	Over the Counter Market
4.3	Corea:	Over the Counter Market
4.4	Svizzera:	Over the Counter Market di membri della International Capital Market Association (ICMA), Zurigo
4.5	USA	Over the Counter Market (sotto supervisione regolamentare come SEC, FINRA)

5. Borse con mercati di operazioni a termine e opzioni

5.1	Argentina:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2	Australia:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3	Brasile:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4	Hong Kong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5	Giappone:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6	Canada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7	Corea:	Korea Exchange (KRX)
5.8	Messico:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9	Nuova Zelanda:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10	Filippine:	Manila International Futures Exchange
5.11	Singapore:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12	Sudafrica:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)

5.13	Turchia:	TurkDEX
5.14	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Ex-change, Boston Options Exchange (BOX)